

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ... [progetto del 24.05.2011]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione¹ è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2 lett. c

² All'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso:

- c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga che garantisca una velocità di trasmissione di 1000/100 kbit/s; se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet a banda larga di questo tipo oppure se il mercato non offre un'alternativa a condizioni paragonabili, la portata delle prestazioni può eccezionalmente essere ridotta.

Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a n. 4

¹ I prezzi dovranno essere contenuti entro i seguenti limiti massimi (IVA esclusa):

- a. collegamento (art. 16):
 - 4. 55 franchi al mese per il collegamento di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera c;

Art. 41 Tutela dei minorenni

¹ Se è a conoscenza del fatto che il cliente o utente principale non ha ancora compiuto 16 anni, il fornitore di servizi di telecomunicazione gli blocca automaticamente l'accesso a:

- a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);
- b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;

¹ RS 784.101.1

- c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico offerti conformemente all'articolo 35 capoverso 2.

² Per determinare la necessità di un blocco dell'accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile:

- a. registrano, al momento della conclusione del contratto o della richiesta di una modifica allo stesso da parte del cliente, l'età dell'utente principale qualora questi non abbia ancora compiuto 16 anni;
- b. procedono, in caso di dubbio, a una verifica chiedendo che venga prodotto un documento di identità ufficiale.

II

La presente modifica entra in vigore il ... 2012.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova